



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL
SINDACO

n. 2849 del 23 NOV. 2017

Oggetto: Rettifica alla determinazione n.1069 dell'11 maggio 2017.- Indennità di risultato alle Posizioni Organizzative e Posizioni di Lavoro.

IL SINDACO

Vista la propria precedente determinazione n.1069 dell'11/05/2017, con cui:

- si prende atto che le P.O. hanno espletato le mansioni apicali per l'Ente contribuendo per la parte gestionale alla realizzazione del programma presentato dal Sindaco in sede di competizione elettorale, come si evince espressamente dalla relazione presentata dallo stesso Sindaco al Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7/1992);
- si prende atto che secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, sussiste la responsabilità dell'Ente datore di lavoro, anche in termini risarcitori, per non aver proceduto al riconoscimento dell'indennità di risultato alle suddette figure di P.O., nella misura minima prevista dall'art.10 del CCNL 1999, anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi ed addirittura anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, allorché permanga l'incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell'Amministrazione (in tal senso: Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, Sentenza n.3564/11);
- conseguentemente si dà mandato al segretario generale di procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato alle P.O., per il periodo dall'1/7/2013 al 31/12/2015, nella misura minima del 10% della retribuzione di posizione per ciascun anno, individuata quale ammontare minimo indicato in sede di previsione contrattuale per le annualità 2013 -- 2014

Rilevato di dover rettificare la predetta determinazione:

- a) precisando che l'indennità ivi prevista va in effetti riferita non solo alle posizioni organizzative P.O. ma anche alle altre figure apicali ad esse assimilate, delle posizioni di lavoro (P.L.) ritualmente nominate;
- dando atto che la legittimità del suddetto riconoscimento è acclarato dal massimo livello della magistratura del lavoro, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, che in merito si è pronunciata con la recente sentenza n. 9392 del 12/4/2017, dalla quale si evince il principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e che la relativa liquidazione è necessariamente equitativa e il giudice non può escludere la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, ragione per cui l'indennità in oggetto va corrisposta anche in assenza di assegnazione di obiettivi da raggiungere dimostrabili anche per presunzioni;
- dando atto, quindi, che l'indennità da riconoscere è individuata correttamente come

risarcimento per perdita di chance ed il suo ammontare in via equitativa è fissato con riferimento alla misura minima fissata dalla norma contrattuale di riferimento;

- demandando al Segretario Generale di provvedere alla liquidazione dell'indennità in oggetto ai responsabili P.O. e P.L. a titolo di risarcimento per perdita di chance nella misura equitativamente fissata del 10% dell'indennità di posizione corrisposta per il periodo in questione;

Vista la L.r. 48/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;


Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuta la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. ad integrazione di quanto disposto con propria precedente determinazione n.1069 dell'11/05/2017:
 - a) si precisa che l'indennità ivi prevista va riferita non solo alle posizioni organizzative P.O. ma anche alle altre figure apicali ad esse assimilate, delle posizioni di lavoro (P.L.) ritualmente nominate;
 - b) si dà atto che la legittimità del suddetto riconoscimento è acclarato dal massimo livello della magistratura del lavoro, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, che in merito si è pronunciata con la recente sentenza n. 9392 del 12/4/2017, dalla quale si evince il principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e che la relativa liquidazione è necessariamente equitativa e il giudice non può escludere la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, ragione per cui l'indennità in oggetto va corrisposta anche in assenza di assegnazione di obiettivi da raggiungere dimostrabili anche per presunzioni;
 - c) si dà atto, quindi, che l'indennità da riconoscere è individuata correttamente come risarcimento per perdita di chance ed il suo ammontare in via equitativa è fissato con riferimento alla misura minima fissata dalla norma contrattuale di riferimento;
2. Di demandare al Segretario Generale di provvedere alla liquidazione dell'indennità in oggetto ai Responsabili P.O. e P.L. a titolo di risarcimento per perdita di chance nella misura equitativamente fissata del 10% dell'indennità di posizione corrisposta per il periodo in questione;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale per i successivi adempimenti, al Responsabile del I Settore "Gestione Risorse Umane" per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
Ignazio Abbate



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Eserc. Finanz.	2017	Intervento ex D.P.R. 194/1996			
Missione		Programma		Titolo	Macroagg.
Cap./Art.		Descrizione			
Impegno n.					
Importo					

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **29 NOV. 2017** al **13 DIC. 2017**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione